




REGGIO EMILIA 8 E 15 NOVEMBRE 2016

**Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP/RLS/Datori di Lavoro autonominati RSPP
- Valido per tutti i macrosettori ATECO**

**L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP IN ALCUNI COMPARTI
LAVORATIVI: PLASTICHE, METALMECCANICA, GALVANICHE**



Argomenti



A ME GLI OCCHI.....

Autorizzazioni, restrizioni, nuove classificazioni, nuove schede di sicurezza: gli obblighi per il datore di lavoro

Le ricadute su alcuni comparti lavorativi: plastiche, metalmeccanica, galvanica

Sostanze estremamente preoccupanti nel regolamento REACH

Principio di sostituzione

Principale obiettivo REACH: incoraggia e, in taluni casi, di garantisce la sostituzione delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee.



Autorizzazione e sostituzione

Il REACH ha definito lo strumento dell'autorizzazione per le sostanze altamente preoccupanti per la salute e l'ambiente (SVHC), secondo il meccanismo dell'inclusione prima nella "Candidate List" e poi, dopo valutazione, nell'Allegato XIV.


Art. 55

Scopo dell'autorizzazione ed elementi da considerare ai fini della sostituzione

Il presente titolo ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che **queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative**, ove queste siano **economicamente e tecnicamente** valide. A tale fine, tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni analizzano la disponibilità di alternative e ne considerano i rischi ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione.

Le basi procedurali dell' Autorizzazione

Registro delle intenzioni




**Lista delle sostanze che le
Autorità intendono
identificare come SVHC**

**Sostanze candidate
all'autorizzazione –
Candidate list**




**Lista delle sostanze
altamente preoccupanti
SVHC**

**Raccomandazione per
l'inclusione nella lista delle
sostanze da autorizzare**



**Lista sostanze SVCH
considerate prioritarie per
l'autorizzazione**

**Allegato XIV: lista delle
sostanze da autorizzare**



**Lista delle sostanze
sottoposte ad autorizzazione**



La Candidate List: elenco delle sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) sostanze altamente preoccupanti per la salute e per l'ambiente

Ultimo aggiornamento giugno 2016: ad oggi contiene 169 sostanze

<http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

Cancerogene, mutagene, tossiche per il ciclo riproduttivo categoria 1A e 1B , «PBT» persistenti, bioaccumulabili, tossiche, «vPvB» molto persistenti e molto bioaccumulabili, Interferenti endocrini , sensibilizzanti, sostanze che non rispondono pienamente ai criteri PBT o vPvB ma presentano rischi analoghi per l'uomo e per l'ambiente.

La Candidate List: elenco delle sostanze SVHC



Cosa implica l'inserimento nella Candidate List:

- la sostanza è eleggibile per l'inclusione nell'allegato XIV (autorizzazione)
- deve essere fornita obbligatoriamente la SDS (art. 31.1)
- la SDS va fornita su richiesta per miscele non classificate pericolose, contenenti una SVHC in concentrazione $\geq 0,1\%$ (p/p) per miscele non gassose - $\geq 0,2\%$ (v/v) per miscele gassose (art. 31.3)
- Per gli **articoli** contenenti SVHC sopra lo 0,1 % in peso/peso (p/p):
 - devono essere fornite al destinatario informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso (art. 33.1)
 - si deve rispondere entro 45 giorni alla **richiesta di un consumatore** (art. 33.2)
 - si deve notificare ad ECHA se un articolo prodotto/importato contiene una SVHC in quantitativi complessivi > 1 t/anno (art. 7.2)

Obblighi derivanti dall'inserimento in una lista pubblicata su internet!!!!

Esempio di sostanze in candidate list

Ftalati (DIBP, DBP, DEHP, BBP.....)

Triossido di cromo ed altri composti del cromo esavalente

Tricloroetilene, 1,2 Dicloroetano

Piombo cromato molibdato solfato rosso (CI Pigment Red 104)

Giallo di piombo solfocromato (CI Pigment Yellow 34)

Cromato di piombo, cromato e dicromato di potassio

Fenolftaleina

Fibre ceramiche refrattarie (allumino-silicate e zirconio-allumino silicate)

Cadmio, cadmio cloruro, cadmio ossido, cadmio solfato e altri composti

2-4 Dinitrotoluene

Pitch, coal tar

Benzo (a) pyrene

Antracene

Acido bórico, sodio perborato e borati



Autorizzazione

- L'obbligo prescinde dal limite di 1 t/anno
- La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'ECHA per un uso (o più usi) specifico
- L'autorizzazione è di durata limitata e sottoposta a revisione
- Questo processo è completamente indipendente dal processo di registrazione, ciò implica che una sostanza esentata dalla registrazione possa essere soggetta ad autorizzazione
- Il numero di autorizzazione andrà riportato nell'etichetta di pericolo (oltre che nelle opportune sezioni della scheda di dati di sicurezza)
- Una sostanza non può essere soggetta a restrizioni per le stesse proprietà per le quali è oggetto di autorizzazione
- **Basi normative dell'autorizzazione: Titolo VII REACH, art. 55÷66, allegato XIV**

Autorizzazione

Art. 56.1

Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene **dall'immettere sul mercato** una sostanza destinata ad un **determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso** se tale sostanza è inclusa nell'allegato XIV, salvo qualora ... l'uso o gli usi siano stati autorizzati

Un'autorizzazione viene rilasciata per l'uso o gli usi di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o incorporata in un articolo se:

- 1) risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e per l'ambiente**
- 2) non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.**



Tutte le sostanze sono soggette all'autorizzazione?

Sono esentate:

- sostanze utilizzate nell'ambito Ricerca & sviluppo (cioè **reagenti di laboratorio**)
- sostanze utilizzati per specifici usi (in prodotti **fitosanitari**, in **prodotti biocidi**, usi come carburanti)
- sostanze utilizzate in **medicinali** per uso umano o animale
- sostanze utilizzate in **alimenti** e alimenti per animali
- sostanze intermedie** (ma i polimeri sono soggetti)
- sostanze CMR 1a e 1b o Interferenti Endocrini utilizzate in **cosmetici**
- sostanze CMR 1a e 1b o Interferenti Endocrini utilizzate in **materiali a contatto con alimenti (MOCA)**.

NB: USO esentato

L'autorizzazione non si applica all'USO di sostanze in miscele:

- a) per le sostanze di cui all'articolo 57, lettere d), e) e f), al di sotto di un limite di concentrazione dello 0,1 % in peso/peso;
- b) per tutte le altre sostanze, al di sotto dei valori di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.

PVB, vPvB, IE

**CMR 1a e 1b
CM 0,1%
R 0.3%**

Autorizzazione - Allegato XIV REACH

Ad oggi contiene 31 voci per un totale di 37 sostanze

Nella tabella dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono aggiunte le voci seguenti:

Voce N.	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande (*)	Data di scadenza (**)		
11.	Giallo di piombo solfocromato (colorante CI Pigment Yellow 34) Numero CE: 215-693-7 Numero CAS: 1344-37-2	Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—	—*
12.	Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104) Numero CE: 235-759-9 Numero CAS: 12656-85-8	Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015		

**Indicativamente
aggiornato ogni 2 anni
Ultima pubblicazione
Regolamento UE 895/2014**

(*) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(**) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006.



Quello che deve essere chiaro è che gli **utilizzatori a valle** possono continuare ad utilizzare **una sostanza** in quanto tale, o componente di una miscela o incorporata in un articolo, purché

- ✓ **OGGI**, sia stata richiesta l'autorizzazione al proprio uso prima della “**data presentazione domande**”; se non è stata presentata domanda di autorizzazione, è comunque possibile utilizzarla fino alla “**data di scadenza**”;
- ✓ **IN FUTURO**, sia stata autorizzata per il proprio uso e la utilizzino in modo conforme alle condizioni previste dall'autorizzazione.

In entrambi i caso, in caso contrario,

- o dopo la data di scadenza si cessa l'uso della sostanza (e non potrà più essere fornita ad eventuali clienti dopo tale data)
- o l'utilizzatore a valle si fa carico della richiesta di autorizzazione per tale uso

<<I fornitori non sono tenuti a informare gli utilizzatori a valle in merito alle esenzioni dall'obbligo di autorizzazione.>>





Una volta che l'autorizzazione è concessa a monte, l'utilizzatore a valle deve ricevere informazioni a tale riguardo dal suo fornitore, **nel sottopunto 15.2 della scheda di dati di sicurezza** oppure a norma dell'articolo 32 del REACH.

Anche prima della data di scadenza, nel sottopunto 15.2 deve comparire l'informazione che la sostanza (in quanto tale o componente una miscela) è compresa nella Candidate List (con data di inserimento) e/o nell'allegato XIV (con data di scadenza).

Il numero di autorizzazione deve essere indicato anche **sull'etichetta** delle sostanze e miscele immesse sul mercato in conformità dell'articolo 65 del REACH e **nel punto 2** della SDS, quando richiesta, altrimenti il destinatario deve essere informato a norma dell'articolo 32 del REACH.





Qualunque utilizzatore finale che impieghi una sostanza in quanto tale o come componente di una miscela o incorporata in un articolo ha l'obbligo di informare l'ECHA se utilizza una sostanza per la quale è stata concessa un'autorizzazione a un attore a monte della sua catena di approvvigionamento

Se si producono articoli, dato che una sostanza in allegato XIV è comunque comprese nella Candidate List, si devono fornire ai clienti informazioni sulla sostanza autorizzata qualora sia contenuta nell'articolo in concentrazioni superiori allo 0.1%

NB: sebbene l' **incorporazione** di una sostanza in un **articolo** richieda un'autorizzazione nell'UE (perché è un uso), **l'uso di articoli (importati) non è soggetto ad autorizzazione.**



La situazione ad oggi

Solo per quattro sostanze la **data di presentazione della domanda** di autorizzazione non è ancora scaduta (22.07.2017):

Dichromium tris(chromate) CAS 24613-89-6

Pentazinc chromate octahydroxide CAS 49663-84-6

Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate CAS 11103-86-9

Strontium chromate CAS 7789-06-2

Per 12 sostanze, tra cui il triossido di cromo, la **data di scadenza** non è ancora trascorsa (21.09.2017).

Per tutte le altre, è ormai trascorsa sia la data di presentazione della domanda che la data di scadenza.

La situazione ad oggi

Per queste sostanze nessuno ha presentato domanda di autorizzazione

Diisobutilftalato (DIBP)
Benzilbutilftalato (BBP)
Pentaossido diarsenico
Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP)
2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT)
musk xilene
4,4'-Diaminodiphenylmethane (MDA)

Queste sostanze non possono più essere utilizzate tal quali o in miscela, né vendute né impiegate in articoli

Attenzione!

Le ricadute sulla valutazione del rischio sono di tre livelli:

1° **sostituzione della sostanza** con altre meno pericolose (non oggetto di autorizzazione o i cui usi sono autorizzati) oppure con lavorazioni alternative che non ne richiedano l'impiego

2° **adeguamento alle condizioni** previste dall'autorizzazione, confrontando per proprie condizioni d'uso con quelle autorizzate ed eventualmente modificandole per soddisfare a quanto disposto in autorizzazione

3° **aggiornamento costante** sul rilascio dell'autorizzazione in quanto è a tempo determinato e va rinnovata




Le conoscenze degli obblighi sull'uso delle sostanze chimiche non dipendono dalle dimensioni dell'azienda

Autorizzazioni rilasciate

Vengono indicate come **REACH Authorization Decisions**

Sono pubblicate in inglese sul sito della Commissione Europea, non su quello dell'ECHA

In italiano viene pubblicata una "Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV" sulla Gazzetta Europea



The screenshot shows the ECHA website interface. The main navigation bar includes 'About Us', 'Regulations', 'Addressing Chemicals of Concern', 'Information on Chemicals', 'Chemicals in our Life', and 'Support'. The page title is 'Adopted opinions and previous consultations on applications for authorisation'. A pink arrow points to the 'European Commission: Authorisation decisions' link in the 'Related links' section.

Substance Details

Name	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
EC Number	204-211-0
CAS Number	117-81-7
Entry Nr in Annex XIV	4
Use name	The processing of a stop-off formulation containing DEHP during the diffusion bonding and manufacture of aero engine fan blades.

<http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/1601/term>

Autorizzazioni rilasciate

Nel sito dell'ECHA alla voce "Adopted opinions and previous consultations on applications for authorisation" si trovano altre informazioni sullo status dell'autorizzazione e sui richiedenti

Consultation Number	Name	EC Number	CAS Number	Applicant(s)	Use name	Status	
0001-01	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	204-211-0	117-81-7	Rolls-Royce plc	The processing of a stop-off formulation containing DEHP during the diffusion bonding and manufacture of aero engine fan blades.	Commission decided	Details
0002-01	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	204-211-0	117-81-7	ARKEMA FRANCE	Formulation of DEHP in compounds, dry-blends and Plastisol formulations	Application withdrawn	Details
0002-02	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	204-211-0	117-81-7	ARKEMA FRANCE	Industrial use in polymer processing by calendaring, spread coating, extrusion, injection moulding to produce PVC articles [except erasers, sex toys, small household items (<10cm) that can be swallowed by children, clothing intended to be worn against the bare skin; also toys, cosmetics and food contact material (restricted under other EU regulation)]	Application withdrawn	Details
0003-01	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	204-211-0	117-81-7	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.	Formulation of DEHP in compounds, dry-blends and Plastisol formulations	Pending decision	Details
0003-02	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	204-211-0	117-81-7	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.	Industrial use in polymer processing by calendaring, spread coating, extrusion, injection moulding to produce PVC articles [except erasers, sex toys, small household items (<10cm) that can be swallowed by children, clothing intended to be worn against the bare skin; also toys, cosmetics and food contact material (restricted under other EU regulation)]	Pending decision	Details
0004-01	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	204-211-0	117-81-7	DEZA a.s.	Formulation of DEHP in compounds, dry-blends and Plastisol formulations	Pending decision	Details
0004-02	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	204-211-0	117-81-7	DEZA a.s.	Industrial use in polymer processing by calendaring, spread coating, extrusion, injection moulding to produce PVC articles [except erasers, sex toys, small household items (<10cm) that can be swallowed by children, clothing intended to be worn against the bare skin; also toys, cosmetics and food contact material (restricted under other EU regulation)]	Pending decision	Details

Usi autorizzati



Autorizzazioni rilasciate

REACH Authorization Decisions

Sintesi delle Decisioni rilascio di autorizzazione relative a Lead sulfochromate yellow and Lead chromate molybdate sulphate red

Sintesi delle Decisioni rilascio di autorizzazione relative a Tricloroetilene

ESEMPIO NUMERO DI AUTORIZZAZIONE

REACH/16/3/0

rilasciato all'azienda richiedente per un uso specifico



Notifica all'ECHA

<< Un modulo di notifica sarà reso disponibile attraverso il web e richiederà quanto meno le seguenti informazioni:

- dati identificativi dell'azienda;
- il numero di autorizzazione riportato sull'etichetta e/o nella scheda di dati di sicurezza della sostanza o della miscela oppure nelle informazioni fornite a norma dell'articolo 32, del REACH;
- informazioni di contatto.

Ora a disposizione un modulo web (<http://echa.europa.eu/it/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-authorized-use>).

Per presentare la propria notifica occorre avere un account REACH-IT attivo

NON IMPROVVISARE!!!!

Downstream User Notification of Authorised Uses

Welcome to submit online your downstream user notifications of authorised uses.

The online submission uses the same credentials as the REACH-IT. If you do not have login credentials yet,

1. [Create an account in REACH-IT.](#)
2. Log in to the REACH-IT at least once so that your one time REACH-IT account creation password will be changed to a permanent REACH-IT password. The REACH-IT will guide you through this process automatically at first login.
3. Log in below with your REACH-IT credentials

Login

User ID: [Recovery of a forgotten User ID \(through the main REACH-IT pages\)](#)

Password: [Recovery of a forgotten password \(through the main REACH-IT pages\)](#)

Please enter the text shown below:

 Unable to read the text? [Try Another](#)

 ECHA
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

riassumendo

Autorizzazione: obblighi per il datore di lavoro

- ❑ Dotarsi di procedure e processi per verificare sistematicamente se si usano sostanze SVHC o soggette ad autorizzazione (All. XIV di REACH).
- ❑ Se si utilizzano sostanze in Allegato XIV
 - ✓ Assicurarsi che l'uso in azienda sia stato incluso dai fornitori tra gli usi autorizzati (o preparare una richiesta per autorizzazione)
 - ✓ Informare i fornitori sulle possibilità di sostituzione delle sostanze e sui rischi residui
 - ✓ Inviare notifica ad ECHA se si utilizzano sostanze autorizzate **entro tre mesi** dalla prima fornitura (tal quale o in miscela)
 - ✓ Conformarsi alle condizioni di uso indicate nell'autorizzazione (una volta rilasciata)
 - ✓ **In base alle eventuali azioni intraprese, aggiornare il documento di valutazione dei rischi**
 - ✓ **Sostituire le sostanze presenti nell'allegato XIV.**



Restrizione e sostituzione

Art 67

Una sostanza, in quanto tale o componente di una miscela o di un articolo per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni della restrizione cui è sottoposta.

La procedura di restrizione si applica quando la **fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato** di una sostanza comportano un **rischio inaccettabile** per la salute o per l'ambiente.

Comporta l'individuazione non solo di usi consentiti e usi vietati ma anche di **specifiche disposizioni per una gestione sicura del prodotto**, quali la definizione di condizioni operative e/o utilizzo di particolari dispositivi di protezione individuale.

Conseguentemente, **l'utilizzatore finale dovrà verificare se impiega la sostanza conformemente alle restrizioni o sostituirla, se un determinato uso è vietato.**

Restrizione – Titolo VIII Allegato XVII REACH

- L'elenco delle sostanze sottoposte a restrizione si trova nell' Allegato XVII ed è continuamente aggiornato, ad oggi contiene *65 voci*
- *Vengono aggiornate anche le appendici I, II, III dell'allegato XVII in cui vengono riportate le sostanze CMR a cui si applicano alcune restrizioni (importante verificare gli aggiornamenti)*
- Come l'autorizzazione, è completamente indipendente dal processo di registrazione e dalle quantità
- A differenza della procedura di autorizzazione, può essere attivata in relazione ai rischi associati a **qualsiasi classificazione** di pericolo (non solo SVHC)
- Può considerare le **sostanze contenute in articoli sia prodotti in UE che importati** (al contrario dell'autorizzazione).



Restrizione – Titolo VIII Allegato XVII REACH

- A differenza della procedura di autorizzazione, può essere utilizzata per controllare i rischi inaccettabili collegati alla **fabbricazione**, all'immissione sul mercato o all'uso di qualsiasi sostanza, se necessario; l'autorizzazione riguarda solo l'immissione sul mercato e l'uso della sostanza.
- Le restrizioni non si applicano alle sostanze nell'ambito dell'attività di ricerca e sviluppo scientifici (l'allegato XVII specifica se autorizzazione si applica per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi e per quale quantità massima).
- Non si applicano anche all'uso di sostanze in prodotti cosmetici, relativamente alle restrizioni destinate a controllare i rischi per la salute umana (già contemplati nella normativa specifica).
- La restrizione vale da quando la sostanza è inserita nell'allegato XVII, cioè da quando è pubblicato il regolamento che la contiene.




Restrizioni oggetto di vigilanza

Il Piano Nazionale dei Controlli delle Sostanze 2016 prevede il controllo del rispetto di 14 restrizioni. Attraverso il Piano Regionale per la Prevenzione, l'Emilia Romagna ha individuato le restrizioni da controllare

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cr VI-47	Cemento
Tessile e pelli	13; 14 e 15	Cr VI-47	Articoli in pelle
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52	Giocattoli, articoli di puericoltura, articoli tessili e in pelle
Colle, adesivi sintetici	20.52 e 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5	Colle, adesivi sintetici
Vernici	20.3	Toluene-48	Vernici spray
Fabbricazione di prodotti chimici	20	Triclorobenzene-49	Sostanze e miscele



Altre restrizioni di interesse




- Cadmio e composti nelle materie plastiche
- Cadmio nelle leghe di saldobrasatura
- 1,2 – diclorometano negli svernicianti
- Benzene in sostanze e miscele
- Carbonati e solfati di piombo nelle vernici

riassumendo

Restrizioni: obblighi per il datore di lavoro

- Verificare periodicamente se tra le sostanze proposte per la restrizione vi sono sostanze utilizzate nella propria azienda(Sito Web ECHA)**
- Verificare se vi sono proposte di restrizione che hanno effetto sul proprio uso professionale
- Verificare lo status della procedura di restrizione e le varie scadenze
- Attenersi alle prescrizioni indicate nell'Allegato XVII di REACH per sostanze sottoposte a restrizione
- Collaborare con le associazioni di categoria e con i fornitori per inviare commenti nelle fasi di consultazione pubblica



Interazioni tra autorizzazione e restrizione

Se una sostanza è inclusa nell'allegato XIV di REACH, nessuna nuova restrizione derivante dalla proprietà per la quale è nell'allegato XIV può essere imposta.

La restrizione può però essere utilizzata per far fronte ai rischi diversi da quelli di cui all'allegato XIV [art. 58 (5)]. Es: se in allegato XIV perché cancerogena, può però essere soggetta a restrizioni per coprire i rischi per l'ambiente.

Se l'uso di una sostanza inclusa nell'allegato XIV in quanto componente di articoli presenta rischi per la salute umana o per l'ambiente non adeguatamente controllati, a tal fine può essere emanata una restrizione [art 69(2)] (es. ftalati).

Le sostanze per le quali sono vietati tutti gli usi a norma del Titolo VIII (Restrizioni) non sono incluse nell'allegato XIV o ne sono depennate.

Se esiste una restrizione per un uso di una sostanza, quell'uso non sarà autorizzato se ciò equivale ad attenuare una delle restrizioni dell'allegato XVII [art 60(6)].



E' importante ricordare che anche il **semplice utilizzo** una sostanza, una miscela o un articolo non conformemente alle restrizioni dell'Allegato XVII del REACH è punito con modalità sanzionatorie di natura penale che prevedono l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

Anche l'**utilizzo** di una sostanza in Allegato XIV per la quale non è stata rilasciata un'autorizzazione o l' utilizzarla con modalità difformi da quelle previste dall'autorizzazione è punito con modalità sanzionatorie di natura penale che prevedono l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.



Registro delle intenzioni

IMPORTANTE! Da consultare periodicamente

Per verificare le proposte di:

- nuove sostanze SVHC da inserire in Candidate List
- nuove proposte di autorizzazione
- nuove restrizioni da inserire nell'allegato XVII
- nuove proposte di classificazione armonizzata

Current intentions



- > [Current CLH intentions](#)
- > [Current SVHC intentions](#)
- > [Current Restriction intentions](#)

Ultime notizie!!!!

Proposte di nuove classificazioni armonizzate:

acetaldeide: passa da Carc. 2 H351 a **Muta. 1B, H340, Carc. 1B, H350**

diossido di titanio: diventa **Carc. 1B, H350i**

Iniziata procedura per preparare una **proposta** di restrizione per i “donatori di formaldeide” come sostanze in quanto tali, in miscele o in articoli

Il benzo[a]pirene (Benzo[def]chrysene) CAS 50-32-8 è stato incluso nella Candidate List dal 20.06.2016

**Proposta FCR
in allegato XIV**

Le nuove classificazioni armonizzate



CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA Allegato VI Tab. 3.1 (e 3.2) del regolamento CLP

Aggiornamento ogni due anni con gli Adeguamenti Tecnici al Progresso (siamo al 9° ATP)

E' la classificazione "ideale" della sostanza pura

Quando stabilita, deve essere utilizzata obbligatoriamente da fabbricanti, importatori o DU, a meno di proprie informazioni

Tutte le sostanze che non sono presenti in allegato VI e successivi adeguamenti sono in regime di autoclassificazione.

Si riferisce alla sostanza nelle forme o negli stati fisici in cui è immessa sul mercato e in cui si può ragionevolmente prevedere che sarà utilizzata [art 5(1) e art. 6(1) CLP].

<http://echa.europa.eu/it/>



Formaldeide: la classificazione

Numero di sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Limiti di concentrazione specifici e fattori M
605-001-00-5	formaldehyde ...%	200-001-8	50-00-0	Carc. 1B Muta. 2 Acute Tox. 3* Acute Tox. 3* Acute Tox. 3* Skin Corr. 1B Skin Sens. 1	H350 H341 H301 H311 H331 H314 H317	GHS08 GHS06 GHS05 Dgr	H350 H341 H301 H311 H331 H314 H317	* Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25% Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5% Skin Sens. 1; H317 C ≥ 0,2%

Carc. 1B
Muta. 2

* = classificazione di minima

Nota B = sostanze immesse in commercio in soluzioni acquose a varie concentrazioni che devono essere riportate in etichetta (p/p)

Nota D = sostanze generalmente immesse sul mercato in forma stabilizzata, in caso contrario sull'etichetta va riportato "non stabilizzata"

Dal 1 gennaio 2016 la FORMALDEIDE ha una nuova classificazione ed etichettatura (vedi Reg. UE 605/2014 6° ATP modificato dal Reg. UE 491/2015) **ma è un agente cancerogeno ai sensi del DLgs 81/08 dal momento dell'entrata in vigore del regolamento 605 (24 giugno 2014)**



Formaldeide: definizione di agente cancerogeno

“ a) agente cancerogeno:

- 1) una sostanza o miscela che **corrisponde ai criteri di classificazione** come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;”

“1) agenti chimici che **soddisfano i criteri di classificazione** come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, **indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;**”

Come modificata dal DLgs 39/2016

La pubblicazione della classificazione armonizzata sugli ATP sancisce che rispondono ai criteri di classificazione.



Formaldeide: registrazione

<https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15858>

Formaldehide



EC number: 200-001-8 | CAS number: 50-00-0

- General Information**
 - GHS
 - BSD - DPD
 - PBT assessment
- Classification & Labelling & PBT assessment
- Manufacture, use & exposure
- Physical & Chemical properties
- Environmental fate & pathways
- Ecotoxicological information
- Toxicological information
- Analytical methods
- Guidance on safe use
- Assessment reports
- Reference substances

GHS

Currently viewing: Formaldehyde_legal classification

General Information

- Formaldehyde_self classification
- Formaldehyde_additional information skin sensitization
- Formaldehyde_legal classification**



General Information

Implementation:	EU
Remarks:	EC/1272/2008 Annex VI

Classification

open all close all

- + Physical hazards
- + Health hazards
- + Specific concentration limits
- + Environmental hazards

Labelling

Signal word: Danger

Hazard pictogram

GHS08: health hazard





Formaldeide: registrazione

Use of this information is subject to copyright laws and may require the permission of the owner of the information, as described in the ECHA Legal Notice.

Formaldeide

EC number: 200-001-8 | CAS number: 50-00-0

Guidance on safe use

Currently viewing: **Guidance on safe use**

Administrative data | First-aid measures | Fire-fighting measures | Accidental release measures | Handling and storage | Transport information
Exposure controls / personal protection | Stability and reactivity | Disposal considerations

Administrative data

First-aid measures

Description of first aid measures
First aid personnel should pay attention to their own safety. If the patient is likely to become unconscious, place and transport in stable sideways position (recovery position). Immediately remove contaminated clothing.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention. Immediately administer a corticosteroid from a controlled/metered dose inhaler.

On skin contact:
Immediately wash thoroughly with plenty of water, apply sterile dressings, consult a skin specialist.

On contact with eyes:
Immediately wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist.

On ingestion:
Do not induce vomiting. Immediately rinse mouth and then drink 200-300 ml of water, seek medical attention.

Most important symptoms and effects, both acute and delayed
Hazards: Symptoms can appear later.

Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Treatment: Stomach wash. Administration of 100 ml of a solution containing 2% ammoniumcarbonate and 20% urea. Pulmonary odema prophylaxis.



Formaldeide: brief profile

Il «brief profile» riassume le informazioni non confidenziali relative alle sostanze presenti nei database dell'ECHA. E' generato automaticamente e le informazioni relative alle proprietà chimiche, usi e classificazione ed etichettatura delle sostanze sono responsabilità dei fabbricanti e importatori

The Brief Profile summarizes the non-confidential data on substances as it is held in the databases of the European Chemicals Agency (ECHA), including data provided by third parties. The Brief Profile is automatically generated; information requirements under different legislative frameworks may therefore not be fully up to date or complete. For accuracy reasons, substance manufacturers and imports have the responsibility to consult official sources, e.g. the electronic edition of the Official Journal of the European Union.
This Brief Profile is covered by the ECHA Legal Notice.

Formaldehyde

IDENTITA' DELLA SOSTANZA

Substance description | Scientific properties | Brief Profile - Last updated: 02/07/2016 | Print

Substance identity

EC / List name: Formaldehyde
IUPAC name: formaldehyde
Other names

SMILES: C=O
InChI: InChI=1/CH2O/c1-2/h1H2
Type of substance: Mono constituent substance
Origin: Organic

Registered compositions: 97 **97 composizioni registrate**
Of which contain: 9 impurities relevant for classification
3 additives relevant for classification **9 con impurezze rilevanti per classificaz.**
Substance Listed: EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances) List **3 con additivi rilevanti per classificaz.**

EC / List no.: 200-001-8
CAS no.: 50-00-0
Index number: 605-001-00-5
Molecular formula: CH2O

Substance identity
Hazard classification & labelling
Properties of concern
Regulatory activities
About this substance
Registrants/suppliers
Other names
[Back to top](#)

O = CH₂



Formaldeide: brief profile

Formaldehide

SOMMARIO DELLE CLASSIFICAZIONI ED ETICHETTATURE

Substance description

Scientific properties

Brief Profile - Last updated: 02/07/2016 [Print](#)

Hazard classification & labelling




Danger! According to the **harmonised classification and labelling (ATP06)** approved by the European Union, this substance is toxic if swallowed, is toxic in contact with skin, causes severe skin burns and eye damage, is toxic if inhaled, may cause cancer, is suspected of causing genetic defects and may cause an allergic skin reaction.

Additionally, the classification provided by companies to ECHA in **REACH registrations** identifies that this substance is fatal if inhaled, causes damage to organs, causes serious eye damage and is suspected of causing cancer.



Additionally, the classification provided by companies to ECHA in **CLP notifications** identifies that this substance may cause respiratory irritation and may cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

Breakdown of all 4108 C&L notifications submitted to ECHA



✓ Harmonised Classification
■ REACH registration dossiers notifications
■ CLP notifications

ⓘ At least one notifier has indicated that an impurity or an additive present in the substance impacts the notified classification.

- Substance identity
- Hazard classification & labelling**
- Properties of concern
- Regulatory activities
- About this substance
- Registrants/suppliers
- Other names
- ⤴ Back to top

Properties of concern

C

S





Formaldeide: brief profile

Formaldeide

Sommario delle regolamentazioni che ricadono sotto la diretta competenza ECHA riguardanti la sostanze

Brief Profile - Last updated: 02/07/2016 [Print](#)

Substance description | **Scientific properties**

Regulatory activities

Registration, Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemicals (REACH)	Classification Labelling & Packaging (CLP)	Substance identity
Registration	Harmonised C&L: A European Union Harmonised Classification & Labelling has been assigned to this substance.	Hazard classification & labelling
Pre-registration: Substance pre-registered under REACH.	Notification: Classification & Labelling has been notified by industry to ECHA for this substance.	Properties of concern
Registration: This substance has 173 active registrations under REACH, 1 Joint Submission(s) and 1 Individual Submission(s). Please see Registrants/Suppliers details.	Biocidal Products Regulation (BPR)	Regulatory activities
Evaluation	Active Substance:	About this substance
Dossier Evaluation:	Biocidal Products:	Registrants/suppliers
Substance Evaluation: Substance included in the Community Rolling Action Plan (CoRAP) .	Prior Informed Consent (PIC)	Other names
Authorisation	Annex I:	Back to top
Candidate List:	Annex V:	
Annex XIV (Authorisation List):		
Restriction		
Annex XVII (Restriction List):		

About this substance

[open all](#) [close all](#)

General

173 registrazioni attive di cui 8 italiane
Possibile incrocio con il numero di registrazione
(ad es. nella scheda di sicurezza)



Formaldeide: brief profile

Questa sezione rappresenta un panorama delle sintesi dei dati presentati nei dossier di registrazione. Ci sono molti modi per riassumere i dati disponibili, in questo caso sono stati riportati i dati più conservativi, applicando il principio di precauzione

Formaldehyde

Substance description | Scientific properties | ?

Brief Profile - Last updated: 02/07/2016 | Print

Derived No- or Minimal Effect Level (DN(M)EL)

M/C | Summaries | 1 summary submitted | 1 summary processed

The derived no- or minimum effect level (DN(M)EL) is the level of exposure above which a human should not be exposed to a substance. Please note that when more than one summary is provided, DN(M)EL values may refer to constituents of the substance and not to the substance as a whole. More detailed information is available in the dossiers.

Data for WORKERS

INHALATION Exposure	Threshold	Most sensitive study
Systemic Effects		
Long-term:	DNEL 9 mg/m³	repeated dose toxicity
Acute /short term:	-	-
Local Effects		
Long-term:	-	-
Acute /short term:	-	-
DERMAL Exposure		
Threshold		Most sensitive study
Systemic Effects		
Long-term:	(DNEL) 240 mg/kg bw/day	repeated dose toxicity
Acute /short term:	-	-
Local Effects		
Long-term:	-	-
Acute /short term:	-	-
EYE Exposure		

Data for the GENERAL POPULATION

INHALATION Exposure	Threshold	Most sensitive study
Systemic Effects		
Long-term:	DNEL 3.2 mg/m³	repeated dose toxicity
Acute /short term:	-	-
Local Effects		
Long-term:	-	-
Acute /short term:	-	-
DERMAL Exposure		
Threshold		Most sensitive study
Systemic Effects		
Long-term:	(DNEL) 102 mg/kg bw/day	repeated dose toxicity
Acute /short term:	-	-
Local Effects		
Long-term:	-	-
Acute /short term:	-	-
ORAL Exposure		
Threshold		Most sensitive study
Systemic Effects		
Long-term:	(DNEL) 4.1 mg/kg bw/day	repeated dose toxicity

Physical and chemical properties
Environmental fate and pathways
Ecotoxicological information
Toxicological information

- Derived No- or Minimal Effect Level (DN(M)EL)
- Toxicokinetics, metabolism, and distribution
- Acute toxicity
- Irritation / corrosion
- Sensitisation
- Repeated dose toxicity
- Genetic toxicity
- Carcinogenicity
- Toxicity to reproduction
- Neurotoxicity
- Immunotoxicity

Back to top

La formaldeide ed il DLgs 81/08



- Sostituzione**
- Ciclo chiuso
- Riduzione dell'esposizione al più basso valore possibile
- Valutazione dell'esposizione con misure**
- Gestione del rischio con misure tecniche, organizzative, procedurali
- Formazione e informazione specifiche
- Sorveglianza sanitaria
- Registro degli esposti**

Le schede di sicurezza: regolamento 830 e regolamento 453

I contenuti delle SDS sono stati modificati dal regolamento 830/2015.

La necessità di questo nuovo aggiornamento dell'Allegato II al REACH è derivata dal fatto che il 1° giugno 2015 sono entrate in vigore contemporaneamente due modifiche di tale allegato che potrebbero entrare in contrasto tra loro. Una è quella introdotta dall'art. 59.5 del CLP e l'altra invece dal Reg. (UE) n. 453/2010.

Inoltre l'allegato II deve essere conforme alla quinta revisione del GHS.

Per evitare confusione su quale Allegato II applicare, si è provveduto a predisporre **un nuovo allegato II** che, in conformità all'art. 1 del Reg. (UE) 2015/830, **si applica a partire dal 1° giugno 2015.**

L'allegato II del regolamento 830/2015 fa riferimento in tutte le sue sezioni solo al regolamento CLP, e introduce modifiche in alcune sottosezioni rispetto al testo dell'allegato II del regolamento 453.



Regolamento 830/2015

L'articolo 2 del Reg. 830 chiarisce che **tutte le schede dati di sicurezza fornite ai destinatari prima del 1° giugno 2015 possono ancora essere utilizzate fino al 31.05.2017.**

- (5) Imporre agli operatori economici che hanno già elaborato le schede di dati di sicurezza un aggiornamento immediato di tali schede in conformità all'allegato II modificato del regolamento (CE) n. 1907/2006 comporterebbe un onere sproporzionato. Di conseguenza, è opportuno consentire agli operatori di continuare a utilizzare per un determinato periodo le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1° giugno 2015.

Tuttavia se si individuano le condizioni previste dall'art. 31(9) del REACH (disponibili nuove informazioni che vanno ad incidere sulla gestione dei rischi, autorizzazione rilasciata o rifiutata, restrizione imposta) allora sarà necessario e obbligatorio aggiornare le SDS fornite anteriormente al 1° giugno 2015 e le SDS aggiornate dovranno avere il formato del reg. 830

N.B.

Se il 1° giugno 2015 si rietichetta una miscela già sul mercato secondo CLP, è necessario aggiornare la SDS, anche qualora non si modifichi la composizione della miscela, perché l'etichetta dell'imballaggio deve corrispondere a quella riportata nella sottosezione 2.2 della SDS.



Cosa è successo alle SDS dal 1 giugno 2015?



Le SDS delle sostanze e delle miscele immesse sul mercato dopo il 1 giugno 2015 devono riportare solo la classificazione CLP e devono conformarsi all'allegato II secondo il Reg. 830/2015.

La doppia classificazione per le sostanze, secondo CLP e secondo la direttiva sostanze pericolose, non è più riportata.

Le SDS di sostanze e miscele fornite al destinatario prima del 1 giugno 2015, possono ancora avere il formato dell'allegato I (doppia classificazione per le sostanze o classificazione 1999/45/CE per le miscele) o dell'allegato II del reg. 435/2010 fino al 1° giugno 2017.

Ciò significa che le SDS presenti nelle aziende il 1° giugno 2015 non andavano da quel momento sostituite (tutte) obbligatoriamente dal fornitore (a meno di modifiche sostanziali del contenuto/classificazione nel frattempo sopravvenute). *Alla seguente **fornitura** dovranno però essere fornite conformi al reg. 830.*

E nel caso di sostanze o miscele per cui non è prescritta la SDS?

Reg. REACH - Titolo IV – Art. 32

OBBLIGO DI COMUNICARE INFORMAZIONI A VALLE QUANDO NON E' PRESCRITTA UNA SDS

Il fornitore è tenuto a comunicare al destinatario:

- numero di registrazione (della sostanza o delle sostanze componenti la miscela)
- se la sostanza è soggetta ad autorizzazione
- precisazione sulle eventuali restrizioni
- ogni altra informazione disponibile per consentire di applicare misure appropriate di gestione dei rischi

[Acciaio inox scheda informativa di sicurezza](#)

Sezione 1: identificazione del prodotto e del produttore

1.1 Se è una sostanza, troviamo il **numero di registrazione**. La SDS può riferirsi anche a famiglie di prodotti.

1.2 Troviamo gli **usi pertinenti** coerenti con la registrazione; può essere indicato se l'uso è industriale o professionale o destinato ai consumatori. Usi sconsigliati: es. ECFIA sconsiglia l'utilizzo a spruzzo delle FCR.

1.4 Per le miscele, il numero telefonico di emergenza deve essere quello di uno o più CAV autorizzati. Non tutti i CAV sono autorizzati ad accedere all'Archivio Preparati Pericolosi, esiste elenco scaricabile sul sito stesso dell'Archivio. Per le sostanze, il numero può anche essere un numero individuato dell'azienda (indicare quando attivo).

<< Questi servizi (*n° emergenza*) devono essere in grado di affrontare richieste/telefonate nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato o degli Stati membri per i quali la SDS è destinata. I prefissi telefonici internazionali appropriati devono ovviamente essere indicati quali parte dei numeri telefonici esterni al paese in cui la sostanza/miscela viene fornita.>>



Sezione 2: indicazione dei pericoli

2.1 e 2.2 Qui vanno indicate rispettivamente la classificazione (sezione 2.1) ed etichettatura con pittogramma (sezione 2.2) della sostanza o miscela ai sensi del CLP, che deve essere identica a quella indicata nella notifica ECHA. Va indicato qui anche l'eventuale **n° di autorizzazione**.

2.3 Si possono trovare indicazioni su altri rischi non inclusi in classificazione (irritazione meccanica, effetti respiratori dovuti a silice, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, asfissia, congelamento, elevata intensità di odore o gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione di ozono fotochimico).

Gli elementi dell'etichetta riportati nella sezione 2 devono corrispondere a quelli dell'etichetta di pericolo sull'imballaggio.

Sezione 15: informazioni sulla regolamentazione

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 In questo punto deve essere indicato se una sostanza è inclusa in **Candidate List** e da quando, se è oggetto di eventuali **restrizioni** oppure di **autorizzazione**. Vanno indicate anche prescrizioni normative nazionali (es. regolamento gas tossici) o comunitarie (Seveso III, emissioni VOC).

15.2 Deve essere indicato se è stato effettuato un Rapporto di Sicurezza Chimica. In caso affermativo, se la sostanza è registrata, alla sua SDS dovranno essere allegati gli **scenari di esposizione** per tutti gli usi pertinenti dell'utilizzatore.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica.

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

È stata condotta una valutazione della sicurezza della sostanza per le seguenti sostanze in questa miscela

Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non specificata) (benzene > 0,1 % p)

Fare attenzione che



il Forum dell'ECHA comprensivo dei rappresentanti degli organismi nazionali preposti all'applicazione ha concordato che, ad esempio, **pubblicare semplicemente una copia di una SDS (o un aggiornamento) su un sito web non può essere considerato come assolvimento del proprio dovere di "fornire"**. Nel caso di "fornitura" elettronica, la consegna della SDS (e di eventuali allegati relativi allo scenario d'esposizione) come allegato a una e-mail in un formato generalmente accessibile a tutti i destinatari può essere considerata accettabile. Al contrario, l'invio di una e-mail con un link a un sito web generale all'interno del quale cercare e scaricare la SDS (o l'ultimo aggiornamento della SDS) non può essere considerato accettabile. (Linea Guida ECHA 2015 cap.2.13).

QUINDI PER SOSTANZE/MISCELE ABITUALMENTE FORNITE

NON SI SCARICANO LE SDS DA INTERNET!!!!!!



Art. 34: obbligo di comunicare informazioni a monte della catena di approvvigionamento

Ogni attore della catena d'approvvigionamento di una sostanza o di una miscela comunica le seguenti informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena stessa:

- a) nuove informazioni sulle proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati;
- b) ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una scheda di dati di sicurezza che gli è stata fornita; queste informazioni sono comunicate soltanto per gli usi identificati.

I distributori trasmettono tali informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena d'approvvigionamento.



Art. 36: obbligo di conservare le informazioni

1. Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di **almeno dieci anni** dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o la miscela. Su richiesta il fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore trasmette tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito o all'Agenzia, o le mette immediatamente a loro disposizione, fatti salvi i titoli II e VI.

<<Non vi è alcun riferimento in questo testo a una prescrizione per gli attori nella catena di approvvigionamento di mantenere copia delle SDS e/o delle relative versioni superate per un eventuale periodo specifico. I fornitori delle SDS e potenzialmente i loro destinatari devono considerare tali documenti quali parte delle *“informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento”* che devono essere conservate per un periodo di almeno 10 anni. >>



Gli ftalati e le materie plastiche



Gli ftalati in Candidate List ed in allegato XIV REACH

Sostanza	CAS	Stato
Dipentyl phthalate (DPP)	131-18-0	C.L. 20/06/2013
N-pentyl-isopentylphthalate	776297-69-9	C.L. 19/12/2012
Diisopentylphthalate	605-50-5	C.L. 19/12/2012
Diisobutyl phthalate (DIBP)	84-69-5	C.L. 13/01/2010 No domande autorizzazione
Dihexyl phthalate	84-75-3	C.L. 16/12/2013
Dibutyl phthalate (DBP)	84-74-2	C.L. 28/10/2008 Richieste autorizzazioni per 4 usi da 2 aziende
Bis(2-methoxyethyl) phthalate	117-82-8	C.L. 19/12/2011
Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7	C.L. 28/10/2008 Richieste autorizzazioni per 10 usi da 7 aziende
Benzyl butyl phthalate (BBP)	85-68-7	C.L. 28/10/2008 No domande autorizzazione

Gli ftalati sono tossici per la riproduzione; sono impiegati nella formulazione ed uso come additivi in polimeri, come plastificanti per i dispositivi medici, nei processi di polimerizzazione, nella produzione di articoli di gomma e adesivi,.....

Sono presenti in molteplici articoli immessi sul mercato.

Ftalati in autorizzazione e relativi usi principali

Da Gianluca Stocco 2012

Nome sostanza	N° CAS	N° EC	Usi
Benzilbutil ftalato (BBP)	85-68-7	201-622-7	Ammorbidente per resine, PVC e acrilici
Bis(2etilexil) ftalato (DEHP)	117-81-7	204-211-0	Plasticizzante
Dibutil ftalato (DBP)	84-74-2	201-557-4	Ammorbidente per adesivi e rivestimenti carta; repellente insetti nei tessuti
Diisobutil Ftalato (DIBP)	84-89-5	201-553-2	Ammorbidente, sostituto di altri ftalati

I diesteri dell'acido ftalico sono per lo più liquidi poco volatili, generalmente incolori e praticamente inodori; vengono utilizzati soprattutto come plastificanti negli oggetti d'uso in polivinilcloruro (PVC) e in altro materiale plastico. L'aggiunta di ftalati consente al materiale plastico, spesso frangibile, di dilatarsi e diventare flessibile ed elastico.

Prodotti tipici cui vengono aggiunti tali sostanze sono pellicole, materiali per la pavimentazione, tubi, cavi, vernici, lacche ma anche cosmetici quali lacche per le unghie o spray per capelli. Inoltre, gli ftalati sono utilizzati come lubrificanti sgrassati, creme contraccettive, diluenti ma anche come vettori liquidi in pesticidi, cosmetici e profumi. Il DEP e il DBP sono sostanze ausiliarie che si trovano nei medicinali. Vengono utilizzate per rivestire le sostanze attive con capsule resi-stenti agli acidi presenti nello stomaco

Ftalati - Usi esentati dall'autorizzazione

Dall'allegato XIV si evince che sono esentati se utilizzati per produrre la confezione primaria di farmaci e cioè quella a **diretto contatto** con il medicinale (blister, fiala, flacone, boccette con chiusura in gomma per preparazioni iniettabili, ecc)

“La domanda (*di autorizzazione*) non comprende i rischi per la salute umana derivanti dall'uso della sostanza in uno dei dispositivi medici disciplinati dalle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE” [art. 62(6)].

In particolare DEHP, **BBP**, DBP sono utilizzati per rendere morbido e flessibile il polivinilcloruro, materiale di cui sono fatti molti dispositivi medici.

Comunque sui dispositivi stessi o sulla loro confezione deve essere apposta un'etichetta che indichi che si tratta di un dispositivo contenente ftalati.



Quando ha senso chiedere della presenza degli ftalati in un'azienda utilizzatrice di materie plastiche?

- ❑ Prima di tutto dipende dal tipo di lavorazione (che cosa produce l'azienda) e poi dal tipo di materie prime
 - ✓ Termoplastici
 - ✓ Preferibilmente PVC ma non solo (anche PE ed altri...)
 - ✓ Prodotti che necessitano di flessibilità o elasticità tipo dispositivi medici (endoscopi per es), pellicole, tubi, cavi, pavimentazioni, alcune vernici,
- ❑ Sicuramente se l'azienda oltre che un utilizzatore, è anche un compoundatore o produttore di masterbatch (formulatori di materie prime plastiche in granuli, colorate o meno o con altri additivi)

Composto o compound: Miscela di uno o più polimeri che ingloba altri ingredienti (es. coloranti, filler, fibre e stabilizzanti) in grado di potenziare le proprietà fisiche della miscela. Il composto è impiegato tal quale dal trasformatore.

Masterbatch: Miscela di uno o più polimeri che ingloba una concentrazione elevata di ingredienti (es. coloranti, filler, fibre e stabilizzanti) in grado di potenziare le proprietà fisiche della miscela finale. Il masterbatch viene mescolato ad un polimero dal trasformatore.

Quali informazioni deve ricevere l'azienda utilizzatrice di materie plastiche?

Ad esempio sezione 15 SDS

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti UE

Autorizzazioni e/o Restrizioni d'uso:

Autorizzazioni: Sostanza inclusa nell'allegato XIV del Reg. 1907/2006 (Reg. 143/2011) [data entro cui devono pervenire le domande: 21 luglio 2013; data di scadenza: 21 gennaio 2015].

Restrizioni d'uso: - Sostanza inclusa nell'allegato XVII del Reg. 1907/2006 voce n° 3 - sostanze o miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della dir. 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del reg. 1272/2008: a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; c) classe di pericolo 4.1; d) classe di pericolo 5.1.

- Sostanza inclusa nell'allegato XVII del Reg. 1907/2006 voce n° 30 – sostanze tossiche per la riproduzione (Regolamento 109/2012).

- Sostanza inclusa nell'allegato XVII voce n° 51.a - I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e CE che coprono la sostanza): ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) N. CAS 117-81-7

Lista SVHC: Sostanza inclusa nella lista SVHC in data 28/10/2008 in quanto tossica per la riproduzione (art. 57c)

Sostanza inclusa nella lista SVHC in data 17/12/2014 in quanto risponde all'articolo (art. 57f)

Bis(2-etilesil)ftalato è incluso nel Reg. EU 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Molto importante per la VDR e per le azioni che deve intraprendere il DDL

Quali informazioni deve ricevere l'azienda utilizzatrice di materie plastiche?

non vengono aggiunte intenzionalmente le seguenti sostanze:

- ftalati

Tali sostanze, infatti, non vengono volontariamente utilizzate né nelle materie prime di base né in fase di produzione.

Si desidera inoltre comunicare che, poiché non ci si attende la presenza di tali sostanze nei materiali sopra menzionati, da parte nostra non vengono effettuate analisi routinarie specifiche, volte alla loro determinazione.

Il presente certificato copre esclusivamente la composizione dei materiali sopra menzionati prodotti da _____ e non garantisce la conformità degli articoli finiti fabbricati con questi materiali.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni,

Dichiarazione contenuto

Quali informazioni?

SCHEDA INFORMATIVA SUL CONTENUTO

Con la presente Vi informiamo, in base alle nostre attuali conoscenze, che per tutti i ns. Masterbatches a voi forniti, Nella loro preparazioni chimica non vengono introdotti intenzionalmente e in alcun modo del plastificante e sostanze di tipo;

Bisfenolo A (BPA) 2,2-bis(4-idrossifenil), Acido perfluorooctanoico (PFOA) CAS.335-67-1, Diisononylphthalat, Di-etilestilftalato (DEHP) CAS 117-81-17, DBP CAS.84-74-2, DMEP CAS.117-82-8, DnPP CAS.131-18-0, DiPP CAS.605-50-5, DINP CAS.68515-48-0/28553-12-0, DIDP CAS.68515-49-1/26761-40-0, DONP CAS.117-8-0 e BBP CAS.85-68-7.

pertanto sono esenti da tale sostanze.

Avvertenze Importanti

I dati riportati si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze e il loro scopo è puramente di carattere indicativo, Esse non si prefiggono in alcun modo di garantire (Art.1341-1342 CC) proprietà specifiche del prodotto e sua idoneità ad una determinata applicazione. Riteniamo utile RIBADIRE che il produttore di colorante/i o Additivo/i non può avere alcun influsso sulle successive lavorazioni, È ONERE ESCLUSIVO dell'acquirente (Art.1491-1229 CC) verificare le caratteristiche riportate nella scheda tecnica e la loro validità sull'articolo finito.

Quali informazioni?

Egregio Cliente,

con la presente **DOMO Engineering Italiana Italy S.p.A.** informa la propria clientela che ha ottemperato a quanto richiesto dal Regolamento n. 1907/2006 - REACH nei tempi e nei modi stabiliti, per i prodotti a Voi forniti.

Il **DOMO Engineering Italiana Italy S.p.A.** ha provveduto inoltre, in qualità di utilizzatore di sostanze e/o preparati, a promuovere la conoscenza del REACH presso tutti i fornitori e ad assicurarsi che gli stessi abbiano ottemperato alla norma e all'eventuale pre-registrazione/registrazione.

Sulla base delle nostre conoscenze e delle informazioni ricevute dai nostri fornitori, comunichiamo che i prodotti forniti da **DOMO Engineering Italiana Italy S.p.A.** non contengono alcuna sostanza inclusa nell'Allegato XIV e nella Candidate List (pubblicata dall'Agenzia il 17.12.2015: <http://echa.europa.eu/web/quest/candidate-list-table>) al di sopra del limite dello **0,1%**.

Scheda informativa di sicurezza: informazioni art. 32 REACH

I composti del cadmio e le materie plastiche



Pigmenti del cadmio

Giallo cadmio= [solfuro di cadmio](#) (CdS)

Rosso cadmio= [seleniuro di cadmio](#) (CdSe)

Arancione cadmio= intermedio di [solfoseleniuro di cadmio](#).

Brillantemente colorati, buona persistenza nel tempo ed ottima capacità di tinteggiatura. Industrialmente sono utilizzati per la fabbricazione di materie plastiche non connesse con usi alimentari e di cucina.

Il giallo cadmio ha progressivamente sostituito il [giallo cromo](#), per la sua maggiore brillantezza, durevolezza nel tempo, e per la minore tossicità.

Il loro più ampio impiego è quello per colorare la [plastica](#) e specialmente come coloranti che devono resistere a processi [termoplastici](#) e chimici, o a temperature che arrivino ai 300 °C.

Il cadmio e composti sono oggetto di restrizioni e quindi sono compresi nell'allegato XVII del Regolamento REACH

Sono 5 i composti del cadmio in Candidate List oltre al Cd stesso: fluoruro, solfato, cloruro, solfuro, ossido

Restrizioni – Cadmio e suoi composti – punto 23


Allegato XVII

Come modificato da reg. 835/2012

► **M13** 1. Non è ammesso l'uso in miscele e articoli fabbricati partendo da polimeri organici sintetici (di seguito «materie plastiche») quali:

- polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21]
- poliuretano (PUR) [3909 50]
- polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10]
- acetato di cellulosa (CA) [3912 11]
- acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11]
- resine epossidiche [3907 30]
- resine a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20]
- resine d'urea — formaldeide (UF) [3909 10]
- poliesteri insaturi (UP) [3907 91]

- tereftalato di polietilene (PET) [3907 60]
- tereftalato di polibutilene (PBT)
- polistirene cristallo/standard [3903 11]
- metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)
- polietilene reticolato (VPE)
- polistirene antiurto
- polipropilene (PP) [3902 10]



È vietata l'immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica. ◀



Restrizioni – Cadmio – punto 23

Deroga alle miscele di PVC riciclato (da rifiuti) e alle miscele e articoli contenenti PVC riciclato il cui il tenore di cadmio è \leq 0.1% p/p di plastica in alcuni determinati prodotti, che devono riportare il pittogramma



- a) profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia;
- b) porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;
- c) pavimenti e terrazze;
- d) condotti per cavi;
- e) tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione in conformità alle disposizioni del punto 1.

Tale deroga sarà riesaminata entro il 31.12.2017.

ECHA dovrà verificare l'effettivo contenuto in Cadmio nelle miscele di PVC riciclato.

Restrizioni – Cadmio nelle materie plastiche

Successivamente all'uscita del Regolamento 494/2012, sulla GUE del 19.09.2012 è stata pubblicata una modifica dell'allegato XVII del REACH con l'eliminazione dalla restrizione di:

HDPE polietilene ad alta densità

ABS acrilonitrile-butadiene-stirene

PMMA polimetilmetacrilato

L'Agenzia ha preso atto della difficoltà di trovare valide alternative al cadmio nella formulazione di pigmenti per alcune materie plastiche.

La Commissione Europea ha sollecitato però una nuova valutazione.
Per questo motivo il Cadmio (ed i suoi composti) è stato inserito nel Registro delle intenzioni.

Nuove sostanze in Candidate List che interessano il comparto plastiche

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) Data di inclusione 17/12/2015	223-383-8	3864-99-1	vPvB (Article 57 e)
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) Data di inclusione 17/12/2015	253-037-1	36437-37-3	vPvB (Article 57 e)

Sono agenti per la protezione dagli UV nelle materie plastiche, gomma, vernici, cosmetici e in materiali di ricopertura

In particolare i produttori e gli importatori di articoli contenenti una qualsiasi delle sostanze SVHC sopra elencate hanno a disposizione fino al 17 giugno 2016 per effettuare la notifica all'ECHA se sono pertinenti le seguenti due condizioni:

1. la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all'anno per produttore o importatore e
2. la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso.

Ci sono esenzioni dall'obbligo di notifica se la sostanza è già registrata per l'uso o quando è possibile escludere l'esposizione.

Altre autorizzazioni che interessano il comparto plastiche

E' stata pubblicata la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH (G.U. dell'Unione Europea C10 del 13/01/2016).

In particolare è autorizzato l'uso del [Esabromociclododecano \(HBCDD\)](#) come additivo ritardante di fiamma nella formulazione di polistirene espanso (EPS) e produzione di articoli in polistirene espanso (EPS) ignifugo per il successivo utilizzo in applicazioni edili.



Altre restrizioni: plastiche e composti del piombo

Substance name	EC number	CAS number	Deadline for providing input	Subject of the call
Lead and its compounds	231-100-4	7439-92-1	15/02/2016	Call for evidence on the use of lead compounds as stabilisers in PVC

ECHA ha richiesto alle parti interessate di inviare le proprie osservazioni sul Piombo e i suoi composti come stabilizzanti nel PVC. Entro il 16.12.2016 ECHA deve presentare la richiesta di restrizione, che riguarderà anche articoli in PVC stabilizzati con composti del piombo.




SCHEDA DI SICUREZZA COMPOSTO IN GRANULI

**SCHEDA DI SICUREZZA CON COMPONENTE IN
AUTORIZZAZIONE**


**Miscele speciali: le sostanze costituenti sono incluse in matrici
(matrici polimeriche, metalliche, in ceramica)**

La formaldeide e le materie plastiche





Formaldeide: impieghi



La formaldeide è ancora oggi alla base di una serie di settori industriali di larga diffusione, tra i quali il settore delle resine, le quali a loro volta trovano impiego in un gran numero di applicazioni industriali. Si può formare anche come prodotto di degradazione termica durante la lavorazione a caldo di termoplastiche

La formaldeide nelle materie plastiche

- eventuale presenza di monomeri, oligomeri e polimeri a catena corta e vari altri prodotti di partenza;
- aumento di temperatura che decompone i polimeri e libera i loro costituenti

Nelle plastiche termoplastiche correttamente fabbricate e trasformate, i monomeri e gli oligomeri si trovano in quantità molto piccole (qualche ppm), ma possono essere presenti in quantità più o meno importanti se un prodotto è mal polimerizzato, se la miscela iniziale è mal dosata o se l'eccesso, sovente necessario, di monomero resta incluso nel polimero.

ATTENZIONE alle operazioni di “spurgo” (aumento della temperatura al di sopra di quella di esercizio)

La formaldeide nelle materie plastiche

TERMOPLASTICHE

Resina	Temperatura di lavorazione	Categorie di prodotti	Principali prodotti
PE	150-300°C I prodotti si liberano a partire da 200 °C	Idrocarburi alifatici	Metano Etilene Butano
		Chetoni	Acetone Metiletilchetone
		Aldeidi	Formaldeide Acetaldeide Acroleina
PP	150-300 °C I prodotti si liberano a partire da 200-250 °C	Idrocarburi alifatici	Etilene Butano
		Chetoni	Metilchetone
		Aldeidi	Formaldeide Crotonaldeide
PVC	80-220°C I prodotti si liberano a partire da 175-200°C	Acidi inorganici	Acido cloridrico
		Alogenuri organici	Cloruro di vinile monomero CVM
		Idrocarburi alifatici	Etilene, ecc.
		Idrocarburi aromatici	Benzene, ecc.
		Aldeidi	Formaldeide Acroleina, ecc.
		Anidridi	Anidride ftalica
PC	220-300°C I prodotti si liberano a partire da 250°C	Idrocarburi alifatici	Etilene, ecc.
		Idrocarburi aromatici	Benzene Toluene
		Aldeidi	Formaldeide Acetaldeide

La formaldeide nelle materie plastiche

TERMOINDURENTI

Resine Epossidiche (EP)

Adesivi, componentistica per automobili, elettrica ed elettronica, attrezzature sportive, barche;

Resine Fenoliche (PF)

Adesivi, laminati, prese elettriche, manici, valvole, componentistica industriale ed elettrica;

Resine Poliestere (UP)

Barche, carrozzerie di veicoli, parti per edilizia e arredamento, componentistica elettrica, bottoni, rivestimenti per interni, fibre tessili;

Resine urea-formaldeide


Bicchieri e stoviglie, oggetti per uso domestico e arredamento, collanti per il legno, isolanti elettrici, agglomeranti per fonderia, impermeabilizzanti per carta.

... ma anche in molte altre!!!!



La formaldeide: i problemi

- I valori limite
- le strategie di campionamento
- Il registro degli esposti quesito in sospeso



I VLEP

Ente	TLV-C (mg/m ³)	TLV-TWA (mg/m ³)
ACGIH	0,370	
OSHA	2,5	0,925
NIOSH	0,123	0,020
DFG	1,2	0,37
SCOEL *	0,500	0,250


* Ancora in «discussione»

TLV-C

Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi periodo di lavoro – **LEGATA AGLI EFFETTI ACUTI IRRITATIVI**

TLV-TWA

Media ponderata nel tempo su una giornata di 8 ore di lavoro e 40 ore settimanali – **LEGATA AD EFFETTI CRONICI**



OMS

Valore raccomandato
0,01 mg/m³

Misure di esposizione

Anno 2007	ADDETTO PRESSA mg/m ³	FONDO mg/m ³	ESTERNO mg/m ³
DITTA 1	0,275 0,403	0,338	0,044
DITTA 2	< 0,015	0,032	< 0,015
DITTA 3	0,017	< 0,015	< 0,015

stampaggio plastica (PP, ABS, PS, PA) valori compresi tra **0,0043 mg/m³** e **0,0183 mg/m³**

Anno 2015	C. PERSONALE mg/m ³	C. AMBIENTALE mg/m ³	Materiale
AZIENDA 1	0,035 spurgo	0,028	PA
AZIENDA 2	0,005 0,006		PA, ABS+PC, Moplen
AZIENDA 3	0,010 - 0,012 – 0,014	0,014	PS estrusione
AZIENDA 4	0,0051- 0,0056		PP,PE

Misure di esposizione

Inquinante ubiquitario, presente anche nelle abitazioni, uffici, ecc

Anno 2016	Formaldeide mg/m ³	Acetaldeide mg/m ³	Acroleina mg/m ³
Reparto stampaggio	0.011	0.005	< 0.0001
Esterno	0.003	0.005	< 0.0001
Ambiente indoor	0.013	0,014	< 0.0001

Campionamenti effettuati con campionatori diffusivi

LE RICADUTE NEI COMPARTI LAVORATIVI: PLASTICHE, GALVANICA, METALMECCANICA

Composti del piombo e metalmeccanica



Composti del piombo in autorizzazione e relativi usi principali

Da Gianluca Stocco 2012

Nome sostanza	N° CAS	N° EC	Usi
Cromato di piombo Cancerogeno cat 1B, Tossico per la riproduzione cat. 1A	7758-97-6	231-846-0	Produzione pigmenti, coloranti e prodotti pirotecnici in polvere; lavaggio e sbiancamento
Piombo cromato molibdato solfato rosso (CI Pigment Red 104) Cancerogeno cat 1B, Tossico per la riproduzione cat. 1°	12656-85-8	235-759-9	Colorazione e rivestimento
Giallo di piombo solfocromato (CI Pigment Yellow 34) Cancerogeno cat 1B, Tossico per la riproduzione cat. 1A	1344-37-2	215-693-7	Colorazione, rivestimento, camouflage e marcatura munizioni

Fabbricazione di smalti, pitture e vernici, nei trattamenti pelle artificiale

Composti del piombo: autorizzazioni rilasciate

Substance name	Authorisation decision	Summary in OJ	Applicant(s)	Exposure scenario(s) from application (CSR)	Further details ¹
Lead sulfochromate yellow and Lead chromate molybdate sulphate red	C(2016) 5644	OJ C337, 14.09.2016, p. 3 	DCC Maastricht B.V.	Lead sulfochromate yellow 1-CSR-ES-use 1 Lead chromate molybdate sulfate red 1-CSR-ES-use 1 Lead sulfochromate yellow 1-CSR-ES-use 2 Lead chromate molybdate sulfate red 1-CSR-ES-use 2 Lead sulfochromate yellow 1-CSR-ES-use 3 Lead chromate molybdate sulfate red 1-CSR-ES-use 3 Lead sulfochromate yellow 1-CSR-ES-use 4 Lead chromate molybdate sulfate red 1-CSR-ES-use 4 Lead sulfochromate yellow 1-CSR-ES-use 5 Lead chromate molybdate sulfate red 1-CSR-ES-use 5 Lead sulfochromate yellow 1-CSR-ES-use 6 Lead chromate molybdate sulfate red 1-CSR-ES-use 6	ECHA documentation-Lead sulfochromate yellow-1-use 1 ECHA documentation-Lead chromate molybdate sulfate red 1 – use 1 ECHA documentation-lead sulfochromate yellow 1-use 2 ECHA documentation-Lead chromate molybdate sulfate red 1 – use 2 ECHA documentation-Lead sulfochromate yellow 1-use 3 ECHA documentation-Lead chromate molybdate sulfate red 1 – use 3 ECHA documentation-Lead sulfochromate yellow 1 – use 4 ECHA documentation-Lead chromate molybdate sulfate red 1 – use 4 ECHA documentation-Lead sulfochromate yellow 1 – use 5 ECHA documentation-Lead chromate molybdate sulfate red 1 – use 5 ECHA documentation-Lead sulfochromate yellow 1 – use 6 ECHA documentation-Lead chromate molybdate sulfate red 1 – use 6

Giallo di piombo solfocromato (CI Pigment Yellow 34) CAS 235-693-7

Piombo cromato molibdato solfato rosso (CI Pigment Red 104) CAS 235-759-9

ALCUNI USI AUTORIZZATI

Distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in vernici a base di solventi non destinate ai consumatori.

Applicazione industriale di vernici su superfici metalliche (ad esempio macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali, verniciatura in continuo di metalli ecc.).

Uso industriale di premiscele e precomposti colorati liquidi o solidi, contenenti pigmenti per colorare articoli in plastica o plastificati non destinati ai consumatori

Cosa deve fare un datore di lavoro che utilizza vernici?

1. verificare se utilizza vernici (o altre miscele) contenenti **CI Pigment Yellow 34** o **CI Pigment Red 104**
2. verificare che a monte della sua catena di approvvigionamento ci sia l'azienda titolare dell'autorizzazione
3. verificare che nella nuova fornitura compaia il numero di autorizzazione in etichetta (pubblicati il 14.09.2016)
4. verificare che gli venga trasmessa la SDS aggiornata e confrontare il punto 2 con l'etichetta
5. verificare se il proprio uso è uno di quelli autorizzati
6. conformarsi alle modalità di utilizzo previste dall'autorizzazione
7. notificare all'ECHA il proprio uso entro 3 mesi dalla prima fornitura della miscela con numero di autorizzazione
8. rimanere aggiornati sull'autorizzazione, in quanto viene rilasciata per un tempo determinato.

I composti del piombo nel comparto plastiche

Quando?

- Se un'azienda acquista materie plastiche in granuli colorate
- Se un'azienda acquista masterbatch da aggiungere al materiale in granuli per colorarlo
- Se produce articoli/oggetti di colore
 - ROSSO**
 - ARANCIO**
 - GIALLO**

Masterbatch: Miscela di uno o più polimeri che ingloba una concentrazione elevata di ingredienti (es. coloranti, filler, fibre e stabilizzanti) in grado di potenziare le proprietà fisiche della miscela finale. Il masterbatch viene mescolato ad un polimero dal trasformatore.

LE RICADUTE NEI COMPARTI LAVORATIVI: PLASTICHE, GALVANICA, METALMECCANICA

Elettrodi, fili di saldatura e metalmeccanica



Sono articoli o miscele?

Si noti che nella guida “Sistema dei descrittori degli usi” gli elettrodi per la saldatura sono elencati alla voce PC 38 come miscele (preparati).

PC38	Prodotti per la saldatura (con rivestimento senza gas o filo animato), prodotti scorificanti
------	--

Riguardo all’etichettatura, il CLP riporta quanto segue nell’allegato I:

- 1.3.4. *Metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti elastomeri*
- 1.3.4.1. I metalli in forma massiva, le leghe, le miscele contenenti polimeri e quelle contenenti elastomeri, anche se classificati come pericolosi secondo i criteri del presente allegato, non richiedono un’etichetta conforme al presente allegato se non presentano un pericolo né per la salute umana a seguito di inalazione, ingestione o contatto con la pelle né per l’ambiente acquatico nella forma in cui sono immessi sul mercato.

LE RICADUTE NEI COMPARTI LAVORATIVI: PLASTICHE, GALVANICA, METALMECCANICA

Oli lubrorefrigeranti, oli emulsionati e metalmeccaniche



REACH, CLP e lubrorefrigeranti

- Sono miscele, quindi sono prodotti che vanno classificati e se pericolosi etichettati
- Se pericolosi devono essere accompagnati dalla scheda di sicurezza
- Si deve verificare la presenza di sostanze SVHC (es. acido, borico), in allegato XIV o in allegato XVII .

L'acido borico non è un battericida, ma viene utilizzato nei lubrorefrigeranti come inibitore (rallentatore) della crescita batterica.

E' inserito nella Candidate list dal 2010 in quanto tossico per la riproduzione di cat 1B, c'è l'intenzione di spostarlo nell'allegato XIV, tra le sostanze il cui uso va autorizzato.

REACH, CLP e lubrorefrigeranti

- Sezioni della SDS di un lubrorefrigerante da controllare:
 - 1.2 Usi
 - 2.1 e 2.2 Classificazione ed etichettatura
 - 3.2 Composizione: verificare la presenza di battericidi donatori di formaldeide o derivati di prodotti petroliferi cancerogeni (eventuale declassazione)
 - 15 Presenza di sostanze in Candidate list o soggette ad autorizzazione o restrizioni

3. Composizione/informazione sugli ingredienti.

Componenti:

Olio minerale a base paraffinica severamente raffinato al solvente (40.9 % p min.) -
CAS 101316-72-7 / EINECS 309-874-0
Base lubrificante paraffinica, severamente idrotrattata 40.9 % p min. (CAS
64742-54-7 / EINECS 285-157-1)

Donatori di formaldeide

Sono utilizzati come battericidi nelle emulsioni acquose dei lubrorefrigeranti per stabilizzare le emulsioni. Doppio problema:

valutazione dell'esposizione a formaldeide

possibile futura restrizione nel loro utilizzo (vedi registro delle intenzioni)

DONATORI DI FORMALDEIDE

<i>Sigla</i>	<i>Nome chimico</i>	CAS
HHT	"2,2',2''- (Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)-triethanol"	4719-04-4
HMAE	2-(Hydroxymethylamino)ethanol"	34375-28-5
MBO	3,3'-Methylenbis (5-methyloxazolidin)"	66204-44-2
3 -HHT	"- Trimethyl- 1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol	25254-50-6
DMU	1,3-Bis (hydroxymethyl) urea	140-95-4
EGF	Ethylendioxy)dimethanol	3586-55-8
TMAD	"Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo [4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion"	5395-50-6
	N,N'-Methylene-bis-morpholine	5625-90-1

LE RICADUTE NEI COMPARTI LAVORATIVI: PLASTICHE, GALVANICA, METALMECCANICA

Articoli e metalmeccanica



Importazione di articoli da paesi extra UE

ARTICOLO: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

Esempio

Se si acquistano dalla Svizzera prodotti grezzi per siderurgia come i lingotti, si importano miscele.

Se si acquistano dalla Russia tubi, lamiere rivestite, si importano articoli.

Una volta definito che si importa un articolo, verificare

- che non comporti un rilascio intenzionale di sostanze nelle condizioni normali d'uso (es. liquido puliscivetri nelle auto) *oppure*
- che non contenga una sostanza SVCH in concentrazione $> 0.1\%$ p/p



Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 settembre 2015: **$> 0.1\%$ su ogni articolo componente un prodotto complesso.**



CROMO TRIOSSIDO nelle galvaniche



Richieste di autorizzazione: composti del cromo

N. voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande ⁽¹⁾	Data di scadenza ⁽²⁾		
16.	Triossido di cromo N. CE: 215-607-8 N. CAS: 1333-82-0	Cancerogeno (categoria 1 A) Mutageno (categoria 1B)	21 marzo 2016	21 settembre 2017	—	—
17.	Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri Gruppo contenente: Acido cromico N. CE: 231-801-5 N. CAS: 7738-94-5 Acido dicromico N. CE: 236-881-5 N. CAS: 13530-68-2 Oligomeri dell'acido cromico e dell'acido dicromico N. CE: non ancora assegnato N. CAS: non ancora assegnato	Cancerogeno (categoria 1B)	21 marzo 2016	21 settembre 2017	—	—

Reg. 348/2013 entrato in vigore il 20 aprile 2013

Data di scadenza 21 settembre 2017

In totale sette voci contenenti composti del cromo esavalente: per loro è stato allungato a 35 mesi il termine ultimo della presentazione della domanda di autorizzazione

Triossido di cromo: ci sono alternative?

Secondo ASSOGALVANICA, ad oggi non sono noti processi che permettano di depositare rivestimenti di cromo duro (spessore $> 2 \mu$) senza l'utilizzo di CrO_3 e pertanto la cromatura dura *sembrerebbe* ad oggi non avere alternative.

Quanto al cromo lucido (spessore $< 2 \mu$), nelle BRef è descritto un processo (§ 2.5.3.2) che permette di depositarne un rivestimento mediante un bagno elettrolitico che contiene composti di cromo trivalente. Nelle BRef è indicato che tale trattamento è utilizzato prevalentemente per rivestimenti decorativi (bigiotteria, piccoli accessori abbigliamento, accessori, ecc)

Esiste anche la cromatura “nera”, anch'essa prevalentemente decorativa, che utilizza soluzioni di acido cromico (spessore $< 1 \mu$).

Nel BRef “Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics” (agosto 2006) della Commissione Europea non si parla di altre tecnologie.

Triossido di cromo: consultazioni pubbliche aperte

50-01	Chromium trioxide	215-607-8	1333-82-0	06/04/2016	Federal-Mogul Friedberg GmbH	Functional chrome plating of piston rings for two-stroke and four-stroke large bore engines as applied in the industrial sectors Construction & Industry, Power Generation, Railway and Maritime.
51-01	Chromium trioxide	215-607-8	1333-82-0	06/04/2016	Federal-Mogul Valvetrain GmbH	Functional chrome plating of valves for the use in petrol and diesel engines for light-and heavy duty vehicles.
52-01	Chromium trioxide	215-607-8	1333-82-0	06/04/2016	Federal Mogul Burscheid GmbH	Functional chrome plating of piston rings for automotive engines as applied in the segments light vehicle petrol, light vehicle diesel, middle range diesel and heavy duty
0053-01	Chromic acid	231-801-5 236-881-5	13530-68-2 7738-94-5	06/04/2016	Robert Bosch GmbH	Hard chrome plating for gasoline and diesel injection applications
0054-01	Chromium trioxide	215-607-8	1333-82-0	06/04/2016	Praxair Surface Technologies GmbH	Industrial spraying or brush application of chromium trioxide mixtures for the coating of metallic articles subject to harsh environment, to ensure a high temperature corrosion & oxidation resistance, as well as anti-fouling properties or lubricity at high temperature, for automotive, aviation, power generation machinery, Oil and Gas and marine applications.
0054-02	Chromium trioxide	215-607-8	1333-82-0	06/04/2016	Praxair Surface Technologies GmbH	Industrial spraying of chromium trioxide mixtures for the coating of metallic articles subject to harsh environment to ensure either a low temperature cured coating for corrosion protection, or a high temperature corrosion & oxidation resistance with reduction of surface roughness or a high temperature adhesive, for aviation, power generation machinery, Oil and Gas and marine applications.

Sono state presentate 10 richieste di autorizzazione corrispondenti a 26 aziende richiedenti e 17 usi differenti

Triossido di cromo: decisione in adozione

Chromium trioxide	PENDING ADOPTION	PENDING ADOPTION OF DECISION	Grohe AG	Chromium trioxide-use 1 Chromium trioxide-use 2	Chromium trioxide - ECHA documentation 1 Chromium trioxide - ECHA documentation 2
-------------------	------------------	------------------------------	----------	--	--

Sono state presentate 10 richieste di autorizzazione corrispondenti a 26 aziende richiedenti e 17 usi differenti

Broad information on use applied for (Use descriptor system)

Sector of end use (SU): SU 0: sanitary ware

Environmental release category (ERC): ERC 6b

Process category (PROC): PROC 1, 8a, 8b, 13, 15, 21

Product category (PC): PC 14

Technical Function: other: Chromium trioxide is used to apply a metallic chrome layer on a plastic or metal substrate by electroplating. The layer has both functional as specific aesthetic properties.



REACH
CLP

**Grazie per l'attenzione
e buon lavoro**

patrizia.ferdenzi@ausl.re.it

ferdenzip@ausl.re.it



Sostanze chimiche?
Utilizzatele in sicurezza!